

ENTE:



COMUNE DI FIESOLE

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici

Via Portigiani, 27 50014 – Fiesole (FI)

e-mail: posta.territorio@comune.fiesole.fi.it

pec: comune.fiesole@postacert.toscana.it

tel. +39 055 5961 240 fax +39 055 5961 247

PROGETTO:

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEL PATRIMONIO VIARIO DI PROPRIETÀ E/O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FIESOLE

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE UNICO INTERVENTO: LO1252310485202500001 – CUP J87H24002100004

Responsabile del Procedimento: geom. Massimiliano Morandini

Progettisti geom. Massimiliano Morandini

Oggetto:

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - NORME GENERALI

Allegato:

Codifica elaborato:

PROGETTO:





FASE

SERIE

PROGRESSIVA

SCALA:

All. 8



R	VERIFICA DEL PROGETTO	DATA	RESP. PROCEDIMENTO		

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA				
2	EMISSIONE PR ESECUTIVO				

Sommaio

Art. 1.	DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO	1
Art. 2.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	1
Art. 3.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
Art. 4.	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITA' INTERVENTI	2
Art. 5.	IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE	2
Art. 6.	CATEGORIA DEI LAVORI	4
Art. 7.	MODIFICA E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 8.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 9.	DOCUMENTI	7
Art. 10.	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI	7
Art. 11.	SUBAPPALTO	8
Art. 12.	STATO DEI LUOGHI	10
Art. 13.	CONTROLLO DEI CONTRATTI ATTUATIVI	10
Art. 14.	RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA	11
Art. 15.	DIREZIONE LAVORI	11
Art. 16.	COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA	11
Art. 17.	COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA	11
Art. 18.	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	12
Art. 19.	COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI	12
Art. 20.	CONTRATTI ATTUATIVI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI,	12
Art. 21.	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	13
Art. 22.	DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI	13
Art. 23.	CORRISPETTIVI	14
Art. 24.	REVISIONE PREZZI	14
Art. 25.	NUOVI PREZZI	15
Art. 26.	CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	15
Art. 27.	DISCIPLINA NEI CANTIERI	16
Art. 28.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	16
Art. 29.	CONTABILIZZAZIONE	17
Art. 30.	PAGAMENTI	17
Art. 31.	CESSIONE DEI CREDITI	19
Art. 32.	DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Art. 33.	OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	20
Art. 34.	OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	23
Art. 35.	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	25
Art. 36.	RISPETTO AMBIENTALE	26
Art. 37.	REQUISITI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	26
Art. 38.	CAUZIONE DEFINITIVA	27
Art. 39.	RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO	27
Art. 40.	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	28
Art. 41.	COPERTURE ASSICURATIVE	29
Art. 42.	PENALI E PREMIO ACCELLERAZIONE	30
Art. 43.	RISERVE DELL'IMPRESA	30
Art. 44.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
Art. 45.	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	33
Art. 46.	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	33
Art. 47.	SPESA CONTRATTUALI	33
Art. 48.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	33
Art. 49.	RESPONSABILE DEL PROGETTO	33

Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

Il Comune di Fiesole, ai sensi dell'Art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'Articolo 2 lettera b) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione relativi al proprio patrimonio stradale occorrenti a mantenere la funzionalità delle arterie stradali di competenza, meglio specificate nell'Elaborato n. 3.

Il presente Accordo disciplina le modalità di esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale.

Si intende per:

- patrimonio stradale, il piano viabile, gli elementi accessori quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnaletica, ponti, impianti di ogni genere, viottoli, terrapieni, gallerie, pertinenze stradali comprese relitti e tratti dismessi, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, barriere stradali di sicurezza, cartelli indicatori, fossi di scolo, canali, fognature, banchine, marciapiedi.
- condizioni di urgenza (art. 17 comma 9 D.Lgs. 36/2023), L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;
- condizioni di somma urgenza (art. 140 D.Lgs. 36/2023), circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, compreso il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
- Contratto Attuativo (CA), è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze;

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

I Contratti Attuativi (CA) si intendono attivati al momento della loro stipula ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il livello progettuale di ciascun Contratto Attuativo dovrà rispondere alle previsioni dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e contenere gli elaborati previsti dall'Allegato I.7 del Codice.

La Stazione Appaltante nominerà per ogni Contratto Attuativo un progettista ed un ufficio di Direzione Lavori.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle attività oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato Speciale di appalto che si compone di due parti: Norme Generali e Norme tecniche, oltre all'elenco dei prezzi unitari.

Art. 2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Stante le dimensioni territoriali del comune di Fiesole, il presente Accordo Quadro non prevede una suddivisione essendo finalizzato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale del territorio comunale nella sua interezza territoriale.

Art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione dell'Amministrazione Comunale.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, sensi dell'Art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso i Contratti Attuativi di cui al successivo [Art. 20](#) del presente Capitolato.

Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni indicate non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Contratti Attuativi e potranno esplicarsi nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare a corpo o a misura.

L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro, e che saranno oggetto degli eventuali Contratti Attuativi, dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria del Comune di Fiesole ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, o in casi speciali, di ridurre al minimo, i disservizi ed i rischi connessi all'esecuzione delle stesse.

L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun Contratto Attuativo, le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, dei progetti dei singoli Contratti Attuativi, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

A mero titolo indicativo e non esaustivo di seguito le attività e lavorazioni che potranno essere oggetto del presente Accordo Quadro:

1. **Manutenzione straordinaria di opere stradali e nuove opere stradali**
 - a. Scavi, rilevati e trasporti.
 - b. Opere d'arte in c.a., muratura ed acciaio.
 - c. Opere di finiture stradali.
 - d. Fognature, drenaggi e condotte stradali.
 - e. Pavimentazioni stradali e risanamenti.
 - f. Segnaletica stradale orizzontale e verticale.
 - g. Trinciatura erba.
 - h. Potature e abbattimento alberi.
 - i. Barriere stradali di sicurezza.
 - j. Barriere paramassi, fermaneve e simili.
 - k. Opere di sostegno e contenimento.
2. **Noli a caldo e freddo**
 - a. Noli per movimento terra.
 - b. Noli per opere stradali.
 - c. Macchine operatrici diverse.
 - d. Noli ausiliari.
3. **Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**
 - a. Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva.
 - b. Noleggi per organizzazione del cantiere.
 - c. Prodotti per opere provvisionali previste nel PSC.

d. Prodotti per organizzazione del cantiere.

Art. 4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITA' INTERVENTI

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche del Comune di Fiesole, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di urgenza e somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo relativi al patrimonio stradale di competenza. Questi saranno da contabilizzare a corpo o misura secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione della D.L. e secondo il livello di definizione a tale scopo prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 ss.mm.ii.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto perfezionamento di ogni singolo Contratto Attuativo, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori in conformità al D.M. 49/2018.

Per ogni progetto relativo ad ogni singolo Contratto Attuativo sarà effettuata la procedura di verifica della progettazione, ai sensi dell'Art. 42 e dell'Art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, qualora resa obbligatoria dalle suddette disposizioni vigenti.

Di norma e d'intesa con la D.L., gli interventi, una volta iniziati, dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione del normale esercizio del bene oggetto d'intervento, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

Al CA dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 al fine di definire di ogni elemento nella forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo dell'opera che si intende realizzare, in dipendenza del livello progettuale di cui all'art. 41 del codice da applicarsi per la fattispecie dell'opera da realizzarsi.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nel CA resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Art. 5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE

L'importo massimo previsto dell'accordo è pari ad € 1.022.206,26 per i 36 mesi di durata dell'accordo. Detto importo è calcolato al netto delle possibili modifiche e variazioni di cui al successivo [Art. 7](#) (ammissibili fino ad un massimo di € 204.441,25) ed è così composto:

- € 960.916,44 importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
- € 61.289,83 importo presunto stimato, non soggetto a ribasso, degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.

Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei "Contratti Attuativi", con riferimento all'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023.

I costi della manodopera, compresi nell'importo dell'accordo quadro, sono stimati pari ad € 285.429,02 corrispondenti ad un'incidenza

del 27,92 % dell'importo massimo previsto per l'appalto.

L'importo massimo previsto per l'appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno richiesti tramite i Contratti Attuativi qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. ovvero sul valore del CA è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6. CATEGORIA DEI LAVORI

Le lavorazioni presunte di cui si compone il lotto sono elencate nella tabella seguente.

<i>n.</i>	<i>Descrizione Lavorazioni</i>	<i>Categoria SOA</i>	<i>Classe SOA</i>	<i>Superspecialistica</i>	<i>Qualificazione</i>	<i>Prevalente scorporabile</i>	<i>Subappaltabile/non subappaltabile</i>	<i>Avvalimento</i>	<i>Importo</i>	<i>Incidenza percentuale</i>
1	Strade, autotrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	IV	NO	SI	Prevalente	Subappaltabile al 50%	SI	902.340,07 €	88,27%
2	Segnaletica stradale non luminosa	OS10	I	NO	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	12.055,82 €	1,18%
3	Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	I	SI	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	8.782,11 €	0,86%
4	Opere strutturali speciali	OS21	I	SI	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	89.193,26 €	8,73%
5	Barriere paramassi, fermaneve e simili	OS12-B	I	SI	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	9.835,00 €	0,96%
									1.022.206,26 €	100,00%

All'interno delle categorie sopra citate sono presenti lavorazioni con attività ricomprese fra quelle esposte maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., nello specifico:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con l'iscrizione nella whitelist della Prefettura territorialmente competente. Resta ferma la facoltà di subappaltarle o subaffidarle, mediate sub-contratti, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del D.Lgs 36/2023 ad operatori iscritti nelle whitelist.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Stazione Appaltante e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

In base agli interventi da eseguire, il fabbisogno stimato di ore è costituito da attività attinenti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini (F012).

L'importo della manodopera è stimato in €. 285.429,02.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023 ad esclusione del comma 2, è ammesso fino al 50% per la categoria prevalente e fino al 100% per le categorie scorporabili.

L'offerente ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del Dlgs 36/2023, nella categoria OG3 classifica III o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del Dlgs 36/2023, nella categoria OS12-A classifica I o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del Dlgs 36/2023, nella categoria OS12-B classifica I o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del Dlgs 36/2023, nella categoria OS21 classifica I o superiore;
- per le categorie di importo inferiore a € 150.000,00, in alternativa al possesso di attestato qualificazione rilasciato da apposita SOA, l'appaltatore potrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 28 allegato II.12 del Dlgs 36/2023:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Esso è comprovato:

- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare, il costo in questione risulterà dalla voce "costi del personale" del conto economico redatto ai sensi di legge.
- con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti al presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto (Divieto di subappalto a cascata).

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto di cui all'art. 119 c. 1 del D.lgs 36/2023, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per il Comune di Fiesole e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

Come previsto all'[art. 11](#) del presente Capitolato il Comune di Fiesole provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore delle prestazioni eseguite dallo stesso nei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del D.lgs 36/2023 ovvero:

- a) quando il subappaltatore o il cattimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 e dell'allegato II.12 art. 26 del D.lgs 36/2023.

Art. 7. MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. a) del codice, nel seguente caso:

- a) qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2016.

Gli interventi sopraelencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 204.441,25.

Ai sensi della norma citata le condizioni necessarie affinché si possano applicare le modifiche sono le seguenti:

- per le modifiche di cui al punto 1), redazione del verbale di somma urgenza.

Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni.

Avendo previsto all'[Art. 5](#) del presente Capitolato la possibilità di ricorrere al cosiddetto "quinto d'obbligo", qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto previsto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato altresì, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del successivo [Art. 24](#).

Art. 8. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di 36 mesi (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del primo Contratto Attuativo, effettuato in caso di urgenza o somma urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di:

- dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'[Art. 5](#);
- affidare lavori ad altro appaltatore durante la vigenza dell'Accordo;
- consegnare le attività disciplinate nei Contratti Attuativi in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17,

co. 9 del Codice dei contratti pubblici. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018, indica nel verbale di consegna le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma, l'Impresa affidataria, nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 9. DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il contratto di Accordo Quadro;
- b) I "Contratti Attuativi";
- c) il presente Capitolato Speciale di appalto – Norme Generali e Norme Tecniche;
- d) l'offerta economica presentata dall'Impresa;
- e) l'elenco delle strade di competenza del Comune di Fiesole oggetto dell'Accordo Quadro;
- f) l'elenco prezzi unitari
- g) l'eventuale analisi prezzi aggiunti;
- h) il documento "Prime Indicazioni per la Redazione dei Piani di Sicurezza";

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- 1) il documento Prime Indicazioni per la Redazione dei Piani di Sicurezza siglato in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- 2) copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
- 3) copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
- 4) copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011 e allegato XVII del D. Lgs. 81/01);
- 5) documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011).
- 6) elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dei "Contratti attuativi";
- 7) dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi.

Art. 10. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nel Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato Generale), nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nel D.M. 5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti nonché nel capitolato speciale di appalto - Norme Tecniche. In caso di controversie prevarrà quanto disciplinato dal

Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.lgs 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Contratto Attuativo oggetto dell'Accordo, come indicato al precedente [Art. 6](#).

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice "i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese".

L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- c) che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti della legge n. 159 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune di Fiesole in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Considerato che l'effettuazione delle prestazioni, per le quali l'Impresa abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Impresa inoltri la richiesta di autorizzazione al subappalto non appena sottoscritto l'accordo quadro.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido

- con l'Impresa, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
 - copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti al presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata).

È fatto obbligo all'Impresa di comunicare al Comune di Fiesole, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere al Comune di Fiesole la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Fiesole per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori, il R.U.P., nonché il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Il cattimo di cui all'articolo 119 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cattimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Nei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del D.lgs 36/2023 la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cattimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'affidatario della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cattimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazioni o i motivi di esclusione del subappaltatore, ai sensi dell'art. 119

comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti:

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.
- Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Art. 12. STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, il cui presente Capitolato Speciale è parte integrante, l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune sull'oggetto e le modalità di svolgimento dell'appalto, senza evidenziare dubbi o eccezione alcuna, e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza della natura dei luoghi ed ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori. L'impresa non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Art. 13. CONTROLLO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il controllo dell'esecuzione dei singoli CA è svolto dalla Stazione Appaltante la quale opera attraverso la persona del Responsabile Unico del Progetto così definito all'Art. 15 c. 1 e 2, la sua struttura di supporto, di cui all'Art. 15 c. 6 e All. I.2, e l'Ufficio di Direzione Lavori.

Secondo le indicazioni riportate nell'All. I.2, nella fase di realizzazione dei lavori, la Stazione Appaltante effettuerà un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, mediante accessi diretti, anche a sorpresa del RUP o del Direttore dei Lavori sul luogo di esecuzione. Il RUP, anche avvalendosi dell'Ufficio di direzione lavori, effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all'Art. 1662 C.C. e controllerà, , la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività. Il Comune di Fiesole indicherà altresì il nominativo del sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza.

La presenza del personale del Comune di Fiesole e della D.L., i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

Art. 14. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di Cantiere, per tutta la durata dell'Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con il Comune di Fiesole, in ordine alla gestione dei Contratti Attuativi dalla consegna e fino alla conclusione, dovranno essere tenuti da detto Direttore di Cantiere. È in facoltà del Comune di Fiesole chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII di D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 15. DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori di ogni Contratto Attuativo oggetto dell'Accordo quadro sarà nominato dal Comune di Fiesole. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrono i presupposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di Direttori operativi o Ispettori di cantiere, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori. Ai sensi degli artt. 114 e 115 del Codice dei Contratti, il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, espleterà le funzioni cui è preposto di controllo tecnico, contabile e amministrativo, in conformità al D.M. 49/2018.

Art. 16. COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Il Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 49/2018, effettua le comunicazioni all'Impresa mediante Ordini di servizio indirizzati al Direttore di Cantiere di cui all'[Art. 14](#) che precede. Gli Ordini di servizio nel caso saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita datata e firmata per ricevuta.

La sottoscrizione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite mail dell'OdS. In ogni caso decorso il termine di 2 giorni dalla ricezione dell'OdS lo stesso si intende assentito e l'Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

In ogni caso le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione di quelle di cui all'[Art. 17](#), avverranno esclusivamente per iscritto; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Eventuali contestazioni che il Direttore di Cantiere intendersse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto e adeguatamente motivate entro 2 (due) giorni dalla ricezione.

Art. 17. COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore di Cantiere; ove non

fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo mail/PEC, farà fede a qualsiasi effetto la data di ricevimento della comunicazione da parte del Direttore dei Lavori.

L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità del Comune di Fiesole, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.

Qualunque evento che possa avere influenza, anche se non sono di sua competenza, sull'esecuzione del Contratto Attuativo dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Nel caso non venga rispettato il termine di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non tenere in considerazione tali osservazioni a qualsiasi titolo sollevate dall'Impresa.

Eventuali contestazioni che il Comune di Fiesole volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.

Art. 18. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Comune di Fiesole ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Contratto Attuativo.

Art. 19. COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L'Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri, compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che il Comune di Fiesole non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e/o continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

Art. 20. CONTRATTI ATTUATIVI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI,

I Contratti Attuativi (CA) i quali avranno caratteristica di progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

I Contratti Attuativi saranno a firma del Progettista ed approvati dalla Stazione Appaltante nei modi previsti dalla norma e saranno redatti nei modi previsti dal Codice degli Appalti.

L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati nei Contratti Attuativi e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve:

- riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione;
- essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il

predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto della tempistica indicata dalla Stazione appaltante. Tale tempistica può essere modificata dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

In merito ai termini per l'esecuzione del singolo Contratto Attuativo: consegna e inizio lavori, proroghe e sospensioni etc. trova applicazione la normativa vigente ed in particolare il D.lgs. 36/2023 ed il DM 49/2018 e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 21. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA

Il Comune di Fiesole si riserva la facoltà, qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario di affidare a quest'ultima la realizzazione di attività di cui al presente Capitolato da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 140 del Dlgs 36/2023 ss.mm.ii..

Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni.

Gli interventi di somma urgenza individuati dal Direttore dei Lavori, o dal R.U.P., a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precise all'[Art. 23](#).

Art. 22. DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può ritardare l'inizio, sospendere o rallentare l'esecuzione dei contratti con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Fiesole. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatagli dal Comune di Fiesole, inviatagli a mezzo Pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla generazione dell'avviso di consegna della PEC. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 23. CORRISPETTIVI

I lavori oggetto del presente accordo saranno compensati a corpo o a misura. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Il prezzario di riferimento adottato per il presente Accordo Quadro, è il prezzario regionale, provincia di Firenze, anno 2025 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1406 del 25/11/2024 che ha approvato il Prezzario dei lavori della Toscana - anno 2025, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria reperibile al sito <http://prezzariolpp.regione.toscana.it> e, in subordine, dal listino prezzi ANAS 2024 Rev. 1, scaricabile all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezzario Lavori Pubblici 2025, scaricabile all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> e del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 27,60 per spese generali (16%) ed utili (10%) ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. La manodopera non è soggetta a ribasso.

Tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'impresa, nessuno escluso od eccettuato, si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle aree interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo Quadro.

Si intende interamente compensata con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto anche l'attività di cui all'[Art. 19](#).

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso od importo supplementare, neppure a titolo di indennizzo, per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla D.L. per la migliore riuscita dei lavori stessi.

Art. 24. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'Art. 60 comma 1 del Dlgs 36/2023 nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. In ottemperanza a suddetto articolo, la clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'Accordo Quadro. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, per le quali non si configuri alterazione della natura generale dell'Accordo Quadro, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, è possibile un aggiornamento dei prezzi, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza dell'appaltatore nella quale sarà esaminato, e l'appaltatore dovrà dimostrare, l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3) D.lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà essere dunque modificato, senza una nuova procedura di affidamento a seguito delle variazioni dei prezzi determinate da appositi decreti del Ministero delle Infrastrutture; entro 60 giorni dalla pubblicazione dei suddetti decreti gli appaltatori potranno proporre istanza alle stazioni appaltanti per i Contratti Attuativi eseguiti "nel rispetto dei termini del relativo cronoprogramma".

Sono esclusi dalla compensazione i Contratti Attuativi i cui lavori sono contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 25. NUOVI PREZZI

Nei casi previsti si procederà con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati, nell'ordine:

- desumendoli dal prezzario di riferimento: Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, 2025, Provincia di Firenze, reperibile al sito <http://prezzariolpp.regione.toscana.it>;
- desumendoli dai listini prezzi ANAS 2024 Rev. 1, scaricabili all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP, ai sensi dell'Art. 5 comma 7 sezione II allegato II.14 Dlgs 36/23.

Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico del CA, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 26. CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'Impresa deve organizzare ed eseguire le attività previste dal presente Accordo Quadro con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nel cantiere.

L'Impresa dovrà organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 27. DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo. Tutto il personale dovrà indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente. L'utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dal Comune di Firenze ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l'Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza.

Art. 28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Fiesole e la applicazione della penale di cui sopra.

Il Certificato di Ultimazione può prevedere altresì l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Comune di Fiesole si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

Tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018, il conto finale dei lavori, per ciascun Contratto Attuativo, sarà compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'affidatario. All'atto della firma, l'affidatario non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel

registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti pubblici o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del medesimo Codice. Se l'affidatario non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'affidatario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'affidatario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. al termine di ciascun CA sarà emesso, non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) rilasciato dal Direttore dei Lavori, ovvero non oltre sei mesi in caso di certificato di collaudo; il CRE/certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell'art. 12 allegato II.14 del Dlgs 36/2023 e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Al termine dell'intero periodo di validità dell'Accordo o comunque alla sua scadenza, sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conclusione dell'ultimo lavoro affidato, il CRE che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Art. 29. CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo o a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli CA, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto.

Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla D.L. sul CA.

Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permetesse con il metodo della misura una equa retribuzione, la D.L. procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- a. delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla D.L. corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.;
- b. della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.);
- c. dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla D.L..

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni o per le quali è prevista dal CSA – Parte tecnica prove di accettazione, anche postume, sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione/ottenimento di tutta la documentazione/certificazione occorrente e la verifica della validità e correttezza da parte della D.L..

Art. 30. PAGAMENTI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per il Comune di Fiesole che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, effettivamente e regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune di Fiesole che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna

indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Durante il corso dei lavori ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00 euro) o raggiunto l'importo previsto dall'CA se inferiore all'importo minimo suddetto e comunque a cadenza trimestrale, verrà emesso dalla D.L. il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori. I Certificati di Pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Ai sensi dell'art. 125 c. 7 D.Lgs 36/2023 all'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Sull'importo di ogni Certificato di Pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta sull'importo di ogni singolo Contratto Attuativo, a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell'Art. 11 c. 6 le ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) operate sul certificato di pagamento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del CRE/certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC").

Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente Accordo Quadro è quello indicato nel contratto di accordo quadro.

Nei singoli Contratti Attuativi sarà indicato il CIG ed il CUP (Codice Unico Progetto) se presente, di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif. nella L. , n. 98/2013) e dell'art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i., il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo all'Impresa e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante avvalendosi dell'art. 16 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In tutti i casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ai sensi dell'Art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Impresa o dei soggetti titolari di subappalti o contratti ad essi assimilati o cottimi ai sensi dell'art. 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Comune di Fiesole trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Fiesole paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o CRE e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 49, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Comune di Fiesole da ogni responsabilità conseguente.

Il Comune di Fiesole provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cattimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l'Impresa come previsto dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023 come meglio specificato al precedente [Art. 11](#). L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cattimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cattimista, e con proposta motivata di pagamento.

La fatturazione del sub-appaltatore dovrà essere effettuata nei confronti dell'appaltatore, mentre il pagamento da parte della stazione appaltante dovrà essere scisso tra appaltatore e sub-appaltatore. In sintesi:

- il sub-appaltatore fattura all'appaltatore;
- l'appaltatore alla maturazione del SAL emette fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore);
- la stazione appaltante liquiderà il SAL nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub-appaltatore).

A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cattimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

Art. 31. CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 allegato II.14 del Dlgs 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso al Comune di Fiesole prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Progetto.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto al Comune di Fiesole di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 allegato II.14 del Dlgs 36/2023 ss.mm.ii., il Comune di Fiesole può opporre al cessionario, tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito

maturato o maturando a favore dell'Impresa.

Art. 32. DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori nei casi previsti dall' Art. 9 allegato II.14 del Dlgs 36/2023. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 14 del Capitolo Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e per la sicurezza delle maestranze e l'incolumità pubblica e privata. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun compenso, risarcimento o indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Art. 33. OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, il Comune di Fiesole considererà il fatto come grave infrazione alle norme di salute e sicurezza del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 c.1 lett. a) del Dlgs 36/2023 e come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 c.2 lettera b) del Dlgs 36/2023.

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto ai lavori il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, ivi incluse le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.) e del relativo regolamento di attuazione per l'esecuzione di lavori in costanza di traffico, e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare sulla divisa un tesserino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredata di fotografia formato tessera.

L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedura ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici o privati.

Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'Impresa la quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, ove esistente, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie del Comune di Fiesole o disposte dagli enti o autorità preposti.

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, pertanto dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri dell'attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) ed installare quelli collettivi conformi alle normative vigenti.

Il Comune di Fiesole, quale datore di lavoro committente, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Il Comune di Fiesole, vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere disposte di volta in volta, ha redatto un documento recante le "PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA".

Nel corso della fase di progettazione esecutiva dei singoli Contratti Attuativi, se ne ricorre la fattispecie, le indicazioni e le disposizioni ivi raccolte dovranno essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera così come previsto dalla vigente normativa (art. 91 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008).

Nel caso che, nell'attivazione di un Contratto Attuativo, non sussista l'obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/2008, l'appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo.

In accordo con la Determinazione AVCP n. 13 del 27/07/2004 si stabilisce che gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che sull'importo indicato l'Impresa non può vantare diritti qualsiasi ma che tali oneri verranno corrisposti all'Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante per ciascun Contratto Attuativo emessi e controfirmati dalla Stazione Appaltante. Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell'importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento stesso.

Con la firma del presente Capitolato l'Impresa accetta il documento "Prime indicazione per la redazione dei Piani di Sicurezza" redatto dal Comune di Fiesole.

Eventuali gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza, da parte dell'Impresa e/o di imprese subaffidatarie, subappaltatrici e lavoratori

autonomi, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

L'Impresa prima dell'avvio dei lavori riferiti ad ogni singolo Contratto Attuativo dovrà necessariamente trasmettere al Comune di Fiesole, nel caso non sia redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Sostitutivo della Sicurezza.

L'Impresa prima dell'avvio dei lavori riferiti ad ogni singolo Contratto Attuativo dovrà necessariamente trasmettere al Comune di Fiesole il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti minimi di cui ai punti 3 e 3.2 dell'allegato XV D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui il singolo intervento, per consistenza e/o caratteristiche, richieda l'integrazione del PSC al fine di contestualizzarlo, la Stazione Appaltante Vi provvederà tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Da parte sua l'Impresa si obbliga a contestualizzare e consegnare al Comune di Fiesole il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al punto 3.2 All. XV D.Lgs. 81/2018 ss.mm.ii..

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti del Comune di Fiesole.

La corretta ed esatta applicazione dei Piani sopracitati e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di Fiesole, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Città Metropolitana di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del primo verbale di consegna del primo Contratto Attuativo, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadriennale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il Decreto-legge n. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ha introdotto la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Con l'Art. 29 comma 19, compreso nel Capo VIII "Disposizioni urgenti in materia di lavoro", è stato modificato l'Art. 27 del D.lgs. 81/08 "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", ai sensi del quale, a far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente, di cui al suddetto articolo, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al

possesso dei requisiti indicati dal Decreto e consente ai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 27 sopracitato, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

L'Art. 29 c. 15 specifica, inoltre, che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Oltre alla modifica dell'Art. 27 del D.lgs. 81/08, Il Decreto-legge n. 19/2024 comporta modifiche all'Art. 157, sulle sanzioni applicate al committente e responsabile dei lavori, e all'Art. 90 sugli obblighi del committente e responsabile dei lavori, in virtù del quale il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

Art. 34. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, od eccettuato, necessari per dare i lavori ed opere realizzati a perfetta regola d'arte e funzionali allo scopo per cui sono realizzati, compresi nei prezzi di cui all'[Art. 23](#) del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) collaborare con i tecnici del Comune di Fiesole sia nelle verifiche sia nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- b) fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria e predisporre la segnaletica prevista dalla normativa per l'esecuzione di lavori stradali, anche in costanza di traffico, con particolare riferimento al decreto interministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019, di cui si dovrà dare evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- c) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione a personale dipendente del Comune di Fiesole e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nel CA affidato, nonché delle imprese erogatrici di servizi pubblici che fossero interessate all'esecuzione di lavori inerenti alle reti di loro competenza;
- d) consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dal Comune di Fiesole. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- e) anticipare per conto del Comune di Fiesole le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche, sarà a carico dell'Impresa tenendo indenne il Comune di Fiesole che se chiamata a rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;
- f) mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- g) permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nei CA o esclusi dal presente Capitolato, che il Comune di Fiesole abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale o da parte delle società erogatrici di servizi pubblici;
- h) conferire a discarica autorizzata qualsiasi materiale di risulta e provvedere, a lavori ultimati, all'allontanamento dei mezzi d'opera non più utilizzati;

- i) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- j) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti e le misure finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.
- k) smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
- l) fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- n) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- o) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori e dei provvedimenti comunali;
- p) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- q) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e segnaletica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- r) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti e contenuti nei rispettivi capitolati tecnici per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- s) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

Oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente Capitolato, vengono di seguito riportati ulteriori obblighi, dei quali l'Appaltatore dà atto, con la sottoscrizione del contratto, di aver tenuto in conto nella formulazione dell'offerta in sede di gara.

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) la fedele esecuzione dei Contratti Attuativi e degli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità al contratto, in modo che le opere eseguite siano conformi agli ordini, eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dal Contratto Attuativo stesso.
- b) la formazione dei cantieri relativa ai singoli contratti attuativi e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
- c) applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- d) comunicare per scritto alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla firma del contratto, l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto, compreso quello dei subappaltatori, e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto;
- e) munire tutto il personale impiegato, compresi gli eventuali subappaltatori, di appositi cartellini di identificazione completi di fotografia, nome e cognome, impresa di appartenenza e qualifica: non sarà consentito l'accesso ai cantieri al personale sprovvisto di tale cartellino.
- f) garantire la presenza continua in cantiere del Direttore di cantiere, che assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere, e a cui compete dirigere gli interventi per conto dell'Appaltatore, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini del Direttore dei Lavori;
- g) sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
- h) mantenere aggiornata, con cadenza almeno mensile, la contabilità del contratto, in funzione degli interventi già effettuati, degli importi corrisposti e da corrispondere;
- i) tutte le spese contrattuali e le altre imposte inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'intero appalto;
- j) In base agli interventi richiamati nell'Accordo quadro, l'appaltatore ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), relazione sul reimpegno di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti;
- k) Ai sensi dell'art. 11 e del 57 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'operatore si impegna da applicare il Contratto Collettivo Nazionale del Settore "Edilizia - Categoria F012 - Edili: Industrie e Cooperative" dell'archivio CNEL (<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>) o altro che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l'equivalenza. Si obbliga, inoltre, a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente accordo quadro, la parità generazionale e di genere.

L'appaltatore è infine obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Resta inteso che rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e s'intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 5 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Impresa è responsabile, tanto verso il Comune di Fiesole quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune di Fiesole ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevato il Comune di Fiesole.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi, ivi inclusi gli utenti delle strade su cui si svolgono gli interventi, e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri, ivi incluse le opere provvisionali ed esonerando il Comune di Fiesole da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 36. RISPETTO AMBIENTALE

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, etc.).
- privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- utilizzare macchinari che garantiscono le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera.

I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricastrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed ss.mm.ii. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed ss.mm.ii.;

Art. 37. REQUISITI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 36/2023 si applicano le prescrizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 256 del 05/08/2024 e successive modifiche adottate con D.M. 11/09/2025 pubblicato il 23/09/2025 sulla GURI,

pertanto gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezziali regionali.

Art. 38. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 2 per cento dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia della regolare esecuzione del contratto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste del Comune di Fiesole non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fiesole;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'ultimo Contratto Attuativo relativo all'appalto.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023 c. 8.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 8, del D. Lgs 36/2023, le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria e garanzia definitiva.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste ai sensi dell'art. 106, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

Art. 39. RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

Per ogni Contratto Attuativo, ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. dall'art. 123 del D.lgs 36/2023, il Comune di Fiesole comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all'Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché

tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 40. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Fiesole potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 122 del Dlgs 36/2023 previa comunicazione all'Impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del singolo Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dal Comune di Fiesole;
- c) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune di Fiesole, a reintegrare la cauzione definitiva qualora fosse stata escussa;
- d) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
- e) l'Assuntore abbia sub-appaltato parte delle proprie attività senza autorizzazione od in violazione delle disposizioni previste per il subappalto dal presente Capitolato e dal contratto;
- f) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio;
- g) in caso di inosservanza grave delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- h) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti del Comune di Fiesole nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività e liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro.
- b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall' Impresa nei singoli CA;

- c) violazione dei divieti di cessione di cui all'[Art. 31](#).
- d) qualora la somma delle sanzioni di cui all'[Art. 42](#) raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del CA.

Si applicano inoltre le ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro il Comune di Fiesole si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 36/2023.

Art. 41. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 117 c. 10 del Dlgs 36/2023 l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Fiesole da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo affidamento fatto all'impresa e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato dell'ultimo affidamento fatto all'impresa.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 (abrogato ma ancora di riferimento) e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Fiesole a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture:

- a. Partita 1) opere oggetto del contratto €. 1.022.206,26;
- b. Partita 2) opere preesistenti €. 500.000,00;
- c. Partita 3) rimozione relitti €. 100.000,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto, franchigia o di SIR (Self Insurance Retention), queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili al Comune di Fiesole;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili al Comune di Fiesole.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall' Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti dal Comune di Fiesole autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Art. 42. PENALI E PREMIO ACCELLERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti Attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale del singolo Contratto Attuativo e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla DD.LL. per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 20;
- b. nell'inizio delle attività per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del predetto Articolo;
- c. nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DD.LL.
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DD.LL. per la ripetizione di parti non accettabili.

La penale irrogata ai sensi del precedente periodo, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attività, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 43.

La penale di cui al secondo periodo, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al secondo periodo, lettera c) è applicata all'importo delle attività di ripetizione o di nuova esecuzione ordinate per rimediare a quelle non accettabili.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DD.LL., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei periodi primo e secondo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'[Art. 40](#), in materia di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione committente, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori indicato e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, riconosce all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio per ogni giorno di accelerazione è fissato allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 43. RISERVE DELL'IMPRESA

Si applica la disciplina delle riserve dell'art. 7 allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del

fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando

nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;

4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute;
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Reclami dell'esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni;
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Dlgs 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo;
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 Codice.

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 3, il responsabile del progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

- b) registro di contabilità, corredata dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'art. 14, comma 5 D.M. 49/2018;
- e) domande dell'esecutore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'[articolo 212 del codice](#) o l'accordo bonario di cui all'[articolo 210 del codice](#).

Art. 44. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopraccitate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 210 del D.lgs 36/2023, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Ai sensi dell'art. 210, comma 6 del Codice in caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 45. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 46. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza della riservatezza su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività amministrativa del Comune di Fiesole.

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 47. SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro dei Contratti Attuativi faranno carico all'Impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 48. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all' accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed al Servizio Finanziario del Comune di Fiesole ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione al Comune di Fiesole ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 49. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile del Progetto è il geom. Massimiliano Morandini.